

Codice A1604C

D.D. 18 febbraio 2026, n. 82

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato Molino - codice univoco TO-P-04497, ubicato nel Comune di San Gillio (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).



ATTO DD 82/A1604C/2026

DEL 18/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia del pozzo potabile denominato Molino - codice univoco TO-P-04497, ubicato nel Comune di San Gillio (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d’ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 1/12/2025, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 172 del 28/11/2025 con la documentazione corredata dagli atti a firma dei professionisti incaricati dal gestore - dott. geol. Luca Filieri e dott. agr. for. Andrea Gesiot - a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. del pozzo potabile denominato *Molino* - codice univoco TO-P-04497, ubicato nel Comune di San Gillio (TO).

L’area di salvaguardia del suddetto pozzo risulta attualmente perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell’istanza, risulta che il pozzo è situato a Nord Ovest del concentrico principale di San Gillio.

Dal punto di vista cartografico, il pozzo è compreso nella sezione n. 155070 della BdTre della Regione Piemonte in scala 1:10.000 e, per quanto concerne l’inquadramento catastale, nel mappale n. 309 del foglio n. 7, a una quota altimetrica di circa 309 metri s.l.m..

Dal punto di vista geologico, l’area in cui si colloca il pozzo ricade nel Foglio n. 56 “*Torino*” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000, che ascrive il settore ai “*depositi fluvio-glaciali mindeliani terrazzati con paleosuolo argilloso rosso-bruno e depositi alluvionali sabbioso-ghiaiosi postglaciali*”. Per un maggior dettaglio dell’inquadramento geologico è possibile riferirsi al Foglio n. 155 “*Torino Ovest*” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 (Progetto CARG, Agenzia Nazionale Protezione Ambientale), nella quale l’area è posta in corrispondenza del “*Subsintema di Cascine Vica*”, appartenente al “*Sintema di Bennale*”; si tratta di depositi fluvio-glaciali riferibili alla parte superiore del Pleistocene medio, costituiti da sabbie ghiaiose e ghiaie sabbiose con clasti

subarrotondati di gneiss, micascisti, quarziti, prasiniti, anfiboliti, eclogiti e gabbri immersi in una matrice sabbioso-siltosa. I sedimenti appartenenti a questo subsintema costituiscono alcuni estesi lembi conservati nel settore laterale sinistro dell'Anfiteatro di Rivoli-Avigliana, che circondano alcuni dossi modellati nel Sintema di San Gillio rispetto ai quali sono separati tramite scarpate con altezza media di una ventina di metri.

In funzione delle caratteristiche litologiche, strutturali e di permeabilità relativa, nell'area in cui si colloca il pozzo possono essere distinti due diversi complessi idrogeologici:

- *complesso superficiale*, costituito dai depositi fluviali olocenici e dai depositi fluviali e fluvio-glaciali del Pleistocene medio-superiore formati, fondamentalmente, da ghiaie e sabbie con subordinate intercalazioni limoso-argillose; trattasi, quindi, di materiali molto permeabili. I depositi più recenti, di età olocenica, sono distribuiti lungo i principali corsi d'acqua e costituiscono fasce di larghezza variabile; la permeabilità relativa del complesso è piuttosto elevata, anche se si possono incontrare orizzonti con abbondante matrice fine con permeabilità inferiore. Questo insieme di depositi di origine fluviale e fluvio-glaciale rappresenta l'acquifero superficiale, contenente una falda a superficie libera caratterizzata da una direzione di deflusso sub-parallela all'andamento del reticolo idrografico superficiale;

- *complesso Villafranchiano*, costituito da depositi fluvio-lacustri di età compresa tra il Pliocene superiore e il Pleistocene inferiore, formati da alternanze di sedimenti di ambiente fluviale (ghiaie e sabbie) e di ambiente lacustro-palustre (limi e argille con frequenti intercalazioni di livelli ricchi di sostanza organica); all'interno del complesso, in corrispondenza dei livelli permeabili ghiaioso-sabbiosi di origine fluviale, sono contenute varie falde in pressione, confinate dai livelli limoso-argillosi di origine palustre-lacustre, che fungono da setti impermeabili. Questo sistema multifalde in pressione rappresenta il sistema idrico più sfruttato della pianura torinese, per via delle sue caratteristiche di elevata protezione naturale; le falde in pressione dell'acquifero Villafranchiano sono separate tra loro e, soprattutto, lo sono rispetto alla falda superficiale.

L'area è quindi caratterizzata dalla sovrapposizione di distinti complessi omogenei dal punto di vista idrogeologico il cui livello di separazione è collocato in corrispondenza del primo orizzonte limoso-argilloso impermeabile. Per quanto concerne l'assetto idrogeologico puntuale del sito in esame, in base alle indicazioni bibliografiche, la falda libera si colloca ad una profondità di circa 13 metri da piano-campagna, con oscillazioni di carattere stagionale.

Le caratteristiche di completamento del pozzo *Molino* sono desumibili dalla documentazione tecnica contenuta negli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza.

Il pozzo è profondo 156 metri dal piano-campagna e filtra tra -38,89 e -43,46 metri, tra -52,60 e -55,60 metri, tra -72,31 e -75,31 metri, tra -116,44 e -121,01 metri, tra -133,15 e -137,72 metri e tra -142,29 e -146,86 metri esclusivamente nel complesso acquifero profondo e ha una portata massima di esercizio pari a 2,5 l/s.

Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 e da ulteriori atti amministrativi di modifica puntuale quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che, in corrispondenza del pozzo, la base dell'acquifero superficiale si colloca a una quota di circa 278 metri s.l.m., ovvero a circa -31 metri di profondità dal piano-campagna e, pertanto, il pozzo risulta a norma, dal momento che filtra esclusivamente gli orizzonti acquiferi profondi.

Per determinare le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero profondo filtrato dal pozzo *Molino*, il proponente ha analizzato i dati disponibili, forniti da S.M.A.T. S.p.A., relativi a una prova a gradini di portata effettuata sullo stesso pozzo: i parametri e le proprietà idrodinamiche ricavate (comportamento idraulico, trasmissività, conducibilità idraulica, porosità efficace) sono stati

utilizzati per la simulazione numerica del sistema idrico sotterraneo.

Per la caratterizzazione piezometrica della falda profonda, il proponente ha invece effettuato una ricerca di misure di soggiacenza relative a pozzi intercettanti esclusivamente l'acquifero profondo, tuttavia, l'insufficienza e la mancanza nelle vicinanze del pozzo di idonei punti di misura della soggiacenza della falda profonda, non hanno consentito la determinazione del gradiente idraulico della stessa; relativamente alla direzione di flusso della falda profonda, invece, i dati bibliografici individuano, per il settore in esame, un moto generale orientato circa Nord-Ovest/Sud-Est e un gradiente idraulico medio della falda superficiale pari a 0,02.

In assenza della ricostruzione piezometrica dell'acquifero profondo captato dal pozzo a causa della mancanza di idonei punti di monitoraggio che permettano di determinare con precisione il gradiente idraulico e l'orientazione e la direzione di flusso della falda profonda, il punto 2.4.1 dell'Allegato A del regolamento regionale 15/R/2006 prevede che l'area di salvaguardia sia dimensionata applicando le seguenti condizioni cautelative:

- utilizzare il valore del gradiente idraulico della falda libera superficiale (pari a 2×10^{-2}) e successivamente un valore cautelativo più basso che si assume pari a 10^{-4} ;
- orientare l'area lungo la direzione di deflusso della falda libera superficiale e applicare rispetto a quest'ultima un range angolare complessivo di 30° (+/- 15°).

Pertanto, vista l'impossibilità di ricostruire la piezometria della falda profonda, l'area di salvaguardia del pozzo *Molino* è stata individuata applicando le condizioni cautelative sopra elencate, esclusivamente per quanto riguarda il valore del gradiente idraulico.

La proposta di definizione - individuata con il metodo *cronologico* - è stata determinata utilizzando, per la simulazione modellistica, il software a elementi finiti FEFLOW® v. 6.0 sviluppato da H.-J.G. Diersch e considerando la portata massima di esercizio del pozzo, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore - pari a 2,5 l/s - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca trascurabile dell'acquifero profondo captato, valutato con il metodo parametrico a punteggio semplice G.O.D. (Foster, 2002). La simulazione è stata effettuata, cautelativamente, in regime stazionario e l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri attorno al pozzo, per una superficie di 314,143 metri quadrati; il pozzo è ubicato all'interno di una cabina di protezione il cui accesso è consentito unicamente al personale autorizzato dal gestore e alle autorità di controllo;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette applicando un gradiente idraulico di 2×10^{-2} e di 1×10^{-4} , per una superficie complessiva di 1.058,750 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate applicando un gradiente idraulico di 2×10^{-2} e di 1×10^{-4} , per una superficie complessiva di 2.541,832 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tavola 7 – COMUNE DI SAN GILLIO - Definizione aree di salvaguardia Pozzo Molino - Estratto da cartografia catastale (C.T. Comune di San Gillio) - scala 1:1.000*", estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Luca Filieri - e agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che le zone di rispetto, ristretta e allargata, ricadono totalmente in aree agricole per le quali è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e che sono attraversate da un tratto sterrato di viabilità utilizzato dal gestore per l'accesso al pozzo e, saltuariamente, dai proprietari dei fondi adiacenti e, per tale

motivo, non si rileva un transito sistematico e significativo in termini di rischi correlati alla ricaduta di inquinanti aerodispersi e al dilavamento di sostanze antigelive e non costituisce, pertanto, un centro di pericolo tale da dover prevedere interventi di sicurezza.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", con nota in data 13/1/2025, ha trasmesso al Comune di San Gillio (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) e all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *Molino* - codice univoco TO-P-04497, ubicato nel medesimo Comune di San Gillio e gestito dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di San Gillio (TO) - interessato dall'area di salvaguardia - e l'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, visionata la documentazione trasmessa, non hanno fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 17/2/2025 - agli atti dell'amministrazione - ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare:

- in relazione alla presenza di aree agricole all'interno dell'area di salvaguardia, è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato alla Città Metropolitana di Torino;
- nel caso in cui le zone di rispetto venissero utilizzate per il pascolo di bestiame, l'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006 vieta specificamente la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta, mentre il comma 1, punto m) vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg per ettaro di azoto presente negli effluenti;
- nella zona di rispetto ristretta è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- assicurare che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- nell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;
- l'area di salvaguardia dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici del comune interessato, il quale dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa.

Nell'area di salvaguardia sono presenti terreni agricoli coltivati prevalentemente a seminativi, prati stabili e aree boscate. In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata - corredata dagli atti a firma del professionista incaricato - dott. agr. for. Andrea Gesiot - comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti

e dei prodotti fitosanitari che contiene le conclusioni dello studio pedologico dell'areale interessato e indica che i terreni delle zone di rispetto, ristretta e allargata, sono ascrivibili alla Classe 4 di gestione agricola, in quanto caratterizzati da una trascurabile vulnerabilità intrinseca dell'acquifero e da una capacità protettiva del suolo moderatamente alta e, conseguentemente, presentano una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica che determina una minima limitazione degli interventi agronomici ammessi sulle colture erbacee e arboree presenti.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50, in data 11/12/2025.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nel parere dell'ARPA competente, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e dell'edificio contenente il pozzo;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino;
- sia vietato nella zona di rispetto ristretta lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari (articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006).

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che

dovrà, altresì, essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 13/1/2025, con la quale è stata trasmessa al Comune di San Gillio (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) e all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *Molino* - codice univoco TO-P-04497, ubicato nel medesimo Comune di San Gillio e gestito dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) - in data 17/2/2025 - prot. n. 00013940;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 172 del 28/11/2025, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 1/12/2025 - prot. n. 0003500/2025, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/1/2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007" e successivi atti amministrativi di modifica puntuale;
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano" così come integrato e corretto dal decreto legislativo 19/6/2025, n. 102;

determina

- a. L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *Molino* - codice univoco TO-P-04497, ubicato nel Comune di San Gillio (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato "*Tavola 7 – COMUNE DI SAN GILLIO - Definizione aree di salvaguardia Pozzo Molino - Estratto da cartografia catastale (C.T. Comune di San Gillio) - scala 1:1.000*", estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato dal gestore - dott. geol. Luca Filieri - e allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 2,5 l/s - portata massima di esercizio prelevabile in maniera continua dal pozzo.
- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 4 di gestione agricola, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame e lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici. Nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, è altresì vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione, l'accumulo e lo stoccaggio di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati. I conduttori di particelle agricole ricadenti nell'area di salvaguardia devono, al fine di poter impiegare fertilizzanti e prodotti fitosanitari, sottoscrivere un Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, che deve essere trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino. La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Il bilanciamento di cui sopra sarà dimostrato tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione

Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R, o a mezzo di un analogo strumento. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture e l'apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I fertilizzanti fosfatici impiegati dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture, nelle zone di rispetto è consentito l'impiego di prodotti ammessi in agricoltura biologica. L'utilizzo di altri prodotti fitosanitari è ammesso solo in conformità alle norme di produzione integrata vigenti.

Nell'area di salvaguardia è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfestanti e di biocidi; inoltre, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

d. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di San Gillio (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- assicurare che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e dell'edificio contenente il pozzo.

d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di San Gillio - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
- alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
- all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
- all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest).

d. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di San Gillio, affinché lo stesso provveda a:

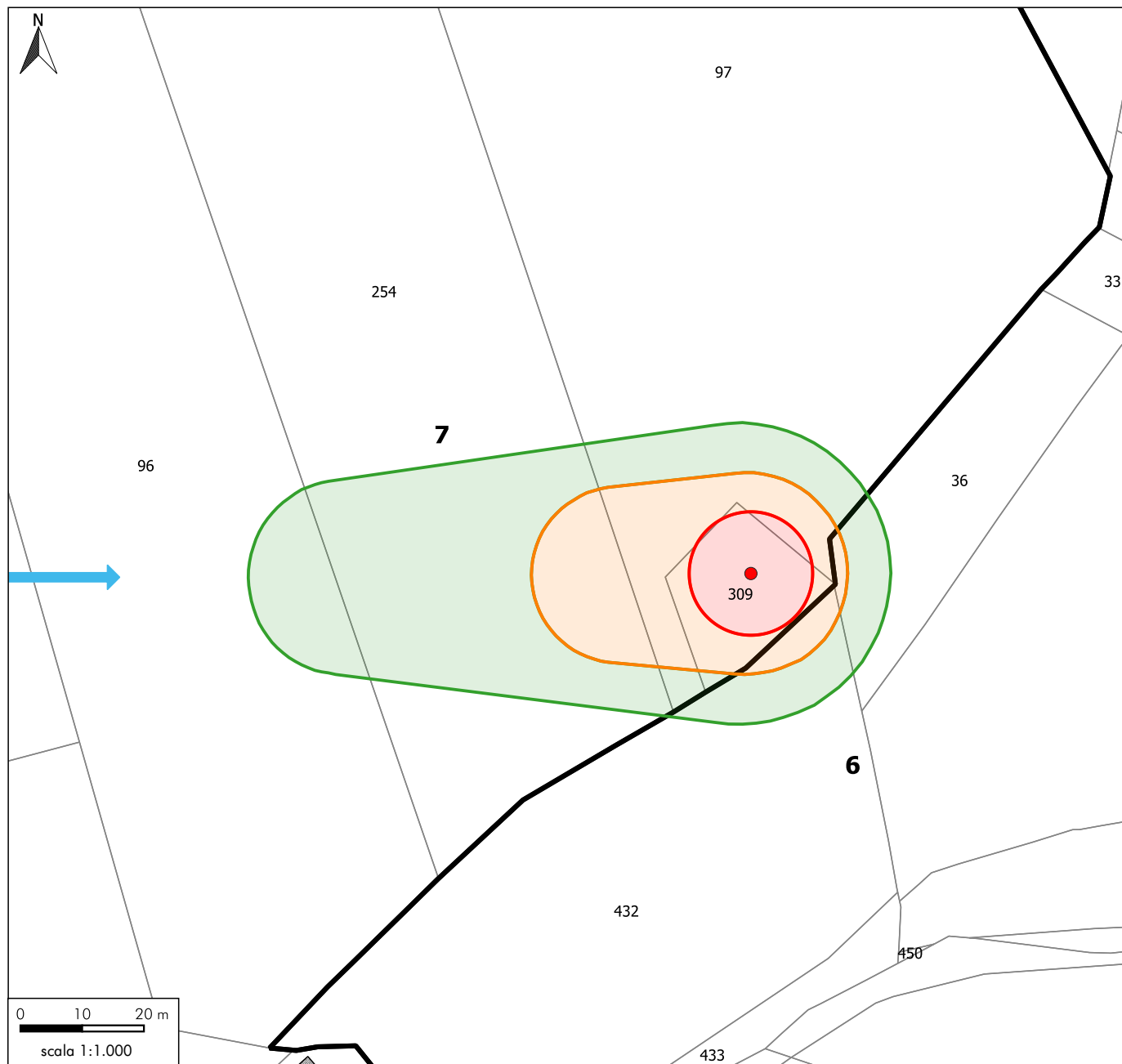
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento del tratto di viabilità sterrata locale ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato



- Pozzo Mulino
Foglio 7 particella 309
Coord. WGS84/UTM 32N: 384272 E; 5000304 N

➡ Direzione flusso falda idrica profonda

Aree di salvaguardia

- Zona di Tutela Assoluta (ZTA)
- Zona di Rispetto Ristretta (ZRR - isocrona 60 giorni)
- Zona di Rispetto Allargata (ZRA - isocrona 180 giorni)

Catasto Terreni

- Fogli
- Particelle

Zona di Tutela Assoluta (ZTA)

Foglio	Particella	Parte
7	97	X
7	309	X

Zona di Rispetto Ristretta (ZRR - isocrona 60 giorni)

Foglio	Particella	Parte
6	36	X
6	432	X
7	97	X
7	254	X
7	309	X

Zona di Rispetto Allargata (ZRA - isocrona 180 giorni)

Foglio	Particella	Parte
6	36	X
6	432	X
7	96	X
7	97	X
7	254	X
7	309	X